

STATUTO DELLA FONDAZIONE DELL'OSPEDALE G. SALESI ONLUS

Art. 1

La "Fondazione dell'Ospedale G. Salesi" – ONLUS" ha sede ad Ancona, via Martiri della Residenza n. 8.

Art. 2

La Fondazione si propone di svolgere opera di supporto all'attività istituzionale del Presidio Ospedaliero di alta Specializzazione "G. Salesi" facente parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi", di cui all'art. 17 della L.R. n. 13 del 2003, di riorganizzazione del SSR, supporto rigidamente vincolato ai seguenti ambiti di operatività:

- attività di ricerca sulla tematica del bambino speditizzato con particolare riferimento alle problematiche psico-pedagogiche;
- supporto all'impegno del Salesi per migliorare la qualità del soggiorno dei bambini e delle famiglie in ospedale;
- potenziamento delle iniziative finalizzate al benessere psico-fisico della donna degente nonché volte a valorizzare e preservare la dimensione naturale ed umana dell'evento nascita, salvaguardando le componenti psicologiche e sociali;
- sostegno alla formazione del personale ed alla ricerca scientifica svolta dal Salesi;
- raccolta fondi con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti, auguri, ecc.), intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 "Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia";
- supporto all'attività di cooperazione svolta dal Salesi;
- altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Le menzionate attività devono intendersi ricadere nell'ambito dei settori di cui all'art. 10 lett. a) settori 1, 2, 3, 5 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460.

La Fondazione ha l'esclusivo scopo di perseguire le menzionate finalità e le è fatto divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle connesse a tali scopi.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione si compone di:

Fondo di dotazione (patrimonio non spendibile) costituito da:

- a) appartamento di civile abitazione inalienabile, posto in Ancona, Via Podgora, il cui valore è attualmente di € _____ quale risulta dalla perizia estimativa giurata dall'Ing. _____, presso il Tribunale di _____ in data _____;

- b) dalla somma di € _____;
- c) dai beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, da contributi, lasciti, donazioni, cessioni (anche di diritti d'autore), con espressa destinazione ad incremento del patrimonio, da acquisizioni operate dalla Fondazione medesima; da eventuali contributi pubblici;
- d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con Delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Patrimonio a rendita (patrimonio spendibile) costituito da:

- a) da partecipazioni, immobili, diritti.

Fondo di gestione (cassa), costituito:

- a) € _____.

La composizione e la consistenza del patrimonio, anche se suscettibili di essere modificate o integrate, non possono subire depauperamenti rispetto al valore del capitale di dotazione iniziale.

La fondazione provvederà al perseguimento dei propri scopi anche attraverso l'apporto del Presidio di Alta Specializzazione "G. Salesi", consistente nell'utilizzo in forma gratuita di strutture ed attrezzature dell'ospedale, nonché attraverso l'apporto della Provincia di Ancona, del Comune di Ancona e dell'Associazione Patronesse, sia con eventuali altri contributi di Amministrazioni, di Enti Pubblici e di privati.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei fini della Fondazione stessa cui al precedente art. 2 e per il suo funzionamento.

Art. 4

La "Fondazione dell'Ospedale G. Salesi - ONLUS" è costituita da:

- Fondatori;
- Promotori;
- Sostenitori.

Sono Fondatori l'Azienda Ospedaliero Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi", la Provincia di Ancona, il Comune di Ancona, l'Associazione Patronesse del Salesi.

Sono Promotori i soggetti pubblici o privati, che con il loro contributo finalizzato al perseguimento delle finalità della Fondazione, abbiano aderito immediatamente dopo la sua costituzione e comunque non oltre un anno dalla stessa.

Sono Sostenitori tutti gli altri soggetti pubblici e privati che con il loro contributo sostengono la Fondazione e che non rientrano nei casi di cui ai punti che precedono.

I Promotori ed i Sostenitori sono ammessi alla Fondazione con voto unanime del Consiglio di Amministrazione. I Sostenitori possono partecipare all'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori ma non hanno diritto di voto.

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori e Promotori;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 6

L'Assemblea dei Fondatori e Promotori è composta da due rappresentanti per ciascuno dei Fondatori e da un rappresentante per ciascuno dei Promotori.

L'Assemblea ordinaria è convocata (come da art. 10) una volta l'anno dal Consiglio d'Amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:

- a) sulla relazione del Consiglio d'Amministrazione relativa all'attività svolta dalla Fondazione;
- b) sul bilancio dell'esercizio sociale;
- c) sulla nomina dei membri del Consiglio d'Amministrazione e dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) sugli altri argomenti proposti dal Consiglio d'Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata (mediante lettera raccomandata, fax o e-mail) ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno. Essa delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'accettazione di nuovi soci e sull'eventuale scioglimento della Fondazione.

Art. 7

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori nonché il Consiglio di Amministrazione, può essere delegato a svolgere istituzionalmente affari specifici.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare ogni provvedimento necessario per la gestione della Fondazione. Tali provvedimenti dovranno essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva alla data della loro emissione.

È Presidente della Fondazione il Direttore di Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione "G. Salesi", nominato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 13 del 2003. Il Presidente rimane in carica per tutto il tempo in cui resta in carica il Direttore di Presidio Ospedaliero di Alta Specializzazione "G. Salesi".

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente e di sei membri ulteriori che durano in carica per tutto il tempo in cui permanga in carico il Presidente, nei modi come sopra fissati per Costui. Essi sono rieleggibili e sono così designati: uno dal Presidente, uno dalla Provincia di Ancona, uno dal Comune di Ancona, due dall'Associazione Patronesse del Salesi, di cui uno deve necessariamente appartenere all'Associazione medesima, uno dai promotori nella loro complessità. Il Presidente può insediare il Consiglio di Amministrazione una volta che ne siano stati nominati almeno i quattro settimi dei componenti.

In caso di dimissioni o decesso di componenti designati, la surroga del membro uscente avrà come scadenza naturale la stessa del consigliere in carica.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione non è previsto alcun compenso.

Art. 9

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e può nominare un segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio stesso.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione potrà avvenire a mezzo lettera raccomandata, fax o e-mail, entro otto giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle adunanze occorre almeno la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Alle proposte di modifica dello Statuto, per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti e per l'accettazione di nuovi soci per la quale è richiesta l'unanimità dovranno seguire le relative ratifiche dell'Assemblea nella prima riunione utile.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 10

Il bilancio sia preventivo che consuntivo ed il relativo rendiconto devono essere redatti una volta all'anno nei termini di legge. È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 11

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione. Essi sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il loro compenso è fissato preventivamente al momento della nomina.

Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante un'apposita relazione sul Conto Consuntivo.

I membri del Collegio dei Sindaci Revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in cui si approvano i bilanci. Possono partecipare ad ogni altra riunione del Consiglio di Amministrazione, per cui devono essere comunque convocati. La convocazione potrà essere effettuata secondo le medesime modalità di cui all'art. 10. I membri del Collegio Sindacale durano in carica per un triennio e sono rinnovabili ai sensi dell'art. 2.400 del Codice Civile.

Art. 12

Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione può farsi luogo alla redazione di un apposito regolamento che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Operativo stabilendo le sue funzioni ed il compenso previsto nel CCNL del settore del commercio ed attribuendogli i relativi poteri di gestione e rappresentanza. Il Direttore Operativo rimane in carica per tutto il tempo in cui permanga in carica il Presidente e può essere riconfermato.

Il Direttore Operativo predispone il programma di attività della Fondazione ed è responsabile della sua attuazione, dell'attività del personale e degli uffici e del coordinamento dei collaboratori esterni della Fondazione. Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo.

Art. 14

Le modifiche allo Statuto della Fondazione devono essere deliberate dall'Assemblea dei Fondatori e Promotori con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

Art. 15

In caso di scioglimento, quale ne sia la causa, il patrimonio della Fondazione dovrà devolversi ad una o più istituzioni enti o strutture sanitarie operanti nell'ambito del Comune di Ancona, che saranno stabiliti dalla Regione Marche.

Art. 16

La Regione Marche vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 17

Per quanto non espressamente previsto vengono a richiamarsi le vigenti disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460.

